del 11 Febbraio 2010

IL FOGLIO quotidiano

estratto da pag. 2

# Ecco come il laico Vassalli ha difeso, in punta di diritto, la legge 40

## UNA NORMA "PROTETTIVA DI FONDAMENTALI INTERESSI"

*Pubblichiamo uno stralcio dell'ultimo articolo scientifico scritto dal giurista Giuliano Vassalli, scomparso a ottobre. E' la prefazione a "Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali", di Filippo Vari (Cacucci).*

Civilisti insigni (e non loro soltanto) hanno aspramente criticato la legge n. 40, taluno rilevando che sarebbe stato preferibile non intervenire con una "legge lacunosa e contraddittoria oltre che dominata dall'ideologia" ed altri contestandone quella che si potrebbe chiamare la "legittimità dogmatica" sul punto della soggettività giuridica del concepito. Con tutto il rispetto non mi sembra che dette ed analoghe critiche, a parte delle quali può riconoscersi un qualche fondamento, valgano a togliere alla legge stessa la legittimità costituzionale o bastino a dubitare della profonda differenza che corre su questo punto tra la disciplina civilistica e la protezione costituzionale. (...) Così pure non vedo perché tante critiche all'inserimento nell'inciso finale del comma primo dell'art. 1 della legge n. 40 ("la presente legge assicura i diritti di tutti i soggetti, compreso il concepito). Dovremmo oramai essere abituati a questo pur singolare modo di legiferare con previa enunciazione di principi che sarebbero ricavabili dall'esame delle singole disposizioni. D'altra parte in una delle prime leggi che si occupano della protezione del concepito e dopo tante controversie persino terminologiche, l'inciso, inteso a ribadire preliminarmente le scelte legislative, potrebbe essere ritenuto tutt'altro che inutile. (...) Dal 1998 la Corte costituzionale (...) aveva invitato il legislatore a disciplinare una materia che era oggetto di tante controversie, se vogliamo anche (ma non soltanto) ideologiche. In linea di fatto i centri per la procreazione assistita, sempre più numerosi, operavano per vie abbastanza confuse, tanto che fuori d'Italia si era parlato di Far West italiano nella materia. (...) Ora, mi sembra che sia lecito domandarsi: un legislatore al quale venga autorevolmente richiesto di dare una disciplina legale ad una determinata materia, che dovrebbe fare? E per giunta dopo molti anni? Una legge cattiva, sicuramente mai. Ma una legge compromissoria, chiara nelle premesse e nelle normative più importanti, perché no? Questa fu in definitiva la scelta operata nella fase finale della messa a punto della legge n. 40. Una scelta indiscutibilmente chiara, positiva per coloro, coniugi o conviventi, che volessero soltanto porre riparo alle cause di infertilità o sterilità non altrimenti rimuovibili, negativa invece verso ogni altra aspirazione o motivazione. (...) Si tratta indubbiamente d'una legge ad un tempo protettiva di fondamentali interessi e proibitiva rispetto ad altri (...). E' una legge volta a portare ordine in un campo che era caratterizzato da disordine ed era possibile fonte di inconvenienti, di abusi, forse anche di speculazioni. Non riesco a vedere come si possano criticare tali intenti, attraverso i quali si raggiunge anzitutto un punto di certezza nella delicata materia.

Come si è detto, a questa legge assistenziale, di aiuto e di sostegno, conseguono una serie di proibizioni. Alcune disposizioni, come il divieto di clonazione umana, fanno già da tempo parte del bagaglio dei divieti supernazionali ed appartengono alla pluralità degli Stati civili. Così dicasi per il divieto di produrre embrioni per destinazione alla ricerca e per alcuni tipi di intervento. Non così per il divieto di fecondazione eterologa, che è un obbiettivo quasi tradizionale per la nostra cultura. Indubbiamente la legge italiana è più severa di altre, in non pochi punti. Ma queste sono scelte politiche, che possono mutare col tempo. Essenziale, per ora, è che vi siano chiarezza e precisione; assistite dalle opportune sanzioni. (...) Gli anni a venire diranno se si sia visto giusto. La nobiltà degli intenti che hanno portato alle varie disposizioni della legge è fuori discussione. Per il resto, tutto è mutabile e perfettibile. Si tratta di leggi tese a proteggere la vita umana sin dal concepimento e tuttavia a favorire istanze compatibili con tale protezione. A fronte della situazione previgente, il presente libro segue una linea coerente nella consapevolezza che la normativa introdotta dopo non poco travaglio dal Parlamento italiano è rivolta alla tutela di bisogni considerati urgenti, ma anche a parziale tutela della vita dei concepiti e dei principi generali di civiltà.

**Giuliano Vassalli**